



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 4 agosto 2008.

LEGGE 5 AGOSTO 2008 N.117

MODIFICHE ALLA LEGGE 21 DICEMBRE 2007 N.129 E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

Art.1

Ai fini della copertura finanziaria degli oneri relativi all'attuazione di quanto disposto dall'articolo 22 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n.1, viene istituito il capitolo 1-1-1397 "Oneri per l'informazione dei cittadini su liste e coalizioni per le consultazioni elettorali" con uno stanziamento di €600.000,00.

Art.2

Ai sensi dell'articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, su conforme delibera del Congresso di Stato n.34 del 30 luglio 2008, è approvato lo schema di variazione di Bilancio di Previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2008, che risulta così modificato:

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1- Entrate tributarie	€602.675.300,00
Titolo 2- Entrate extratributarie	€ 64.926.362,88
Titolo 3- Alienazione, ammortamento di beni patrimoniali e rimborsi di crediti	€ 6.961.000,00
Titolo 4- Entrate derivanti dall'accensione di mutui	€ 15.356.782,50
Titolo 5- Partite di giro	€ 38.446.000,00
Totale Generale Entrate	€728.365.445,38

Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1- Spese correnti	€622.064.022,75
Titolo 2- Spese in conto capitale	€ 59.217.356,00
Titolo 3- Rimborso di prestiti	€ 8.638.066,63
Titolo 4- Partite di giro	€ 38.446.000,00
Totale Generale Uscite	€728.365.445,38

Art.3

L'articolo 27 della Legge 21 dicembre 2007 n.129 e così modificato:

“Art.27
(Finanziamento dei Partiti e Movimenti Politici)

Ai sensi degli articoli 2 e 5 della Legge 23 novembre 2005 n.170, per l'anno 2008 il contributo dello Stato da erogare ai Partiti e Movimenti Politici è stabilito in €3.392.866,70 con imputazione sul cap.1-1-1450.”.

Art.4

L'articolo 39 della Legge 21 dicembre 2007 n.129 è così modificato:

“Art. 39
(Mutuo a pareggio)

E' autorizzata l'accensione di un mutuo a pareggio del deficit di Bilancio 2008 fino ad € 11.256.782,50.”.

Art.5

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 5 agosto 2008/1707 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Rosa Zafferani – Federico Pedini Amati

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta